

I REATI AMBIENTALI E LA RESPONSABILITA' DEGLI ENTI

Indice

Introduzione	2
Capitolo 1 – La tutela penale dell’ambiente	
1. L’ambiente come oggetto di tutela.....	4
2. I reati ambientali e i criteri di riparto della responsabilità.....	7
Capitolo 2 – La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali	
1. L’estensione della responsabilità degli enti in materia ambientale: il D.lgs. 121/2011 e l’introduzione dell’art. 25 <i>undecies</i> nel D.lgs 231/2011.....	12
2. La nuova legge del 22 maggio n. 68 del 2015: l’introduzione dei nuovi eco-reati e alcune criticità ancora irrisolte.....	13
3. L’applicazione del requisito dell’interesse o vantaggio dell’ente nei reati ambientali.....	18
4. I modelli organizzativi in materia ambientale: il rapporto tra i “modelli 231” e i sistemi di gestione ambientale di cui alle norme ISO 14001 e EMAS	21
Capitolo 3 – Profili critici	
1. La simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche e la conseguente irresponsabilità delle persone giuridiche.....	25
2. Le insidie nascoste del diritto ambientale e la responsabilità degli enti.....	27
3. I disastri ambientali Eternit e Ilva: l’insussistente prevenzione amministrativa, la deregolamentazione normativa e la funzione supplente della magistratura penale.....	30
Conclusioni	34
Bibliografia	35

Introduzione

La ricerca in esame si propone, in un primo momento, di analizzare la normativa penale italiana a tutela dell'ambiente e di inquadrare il concetto di ambiente quale, oggetto meritevole di tutela, e i criteri di riparto di responsabilità dei reati ambientali.

Il lavoro si soffermerà poi sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti. Nel corso degli anni l'emergere delle problematiche connesse all'evoluzione della società industriale ha posto in crisi l'ineluttabile principio *societas delinquere non potest* e, nel contesto del mutato panorama culturale, ha fatto ingresso nel nostro ordinamento il D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 recante la disciplina della responsabilità delle persone giuridiche.

In realtà, tale intervento legislativo avrebbe dovuto ricomprendere sin dall'inizio la responsabilità degli enti per i reati ambientali.

L'occasione per superare tale problema è originata dalla necessità di corrispondere agli obblighi comunitari, derivanti dalla direttiva 2008/99 CE sulla tutela penale dell'ambiente, giungendo così all'emanazione del D.lgs. del 7 luglio 2011, n. 121, che si è tuttavia distaccato dai precetti madre di derivazione europea. Il legislatore italiano, invero, anziché seguire le indicazioni comunitarie volte a costruire la responsabilità dell'ente circoscritta a una serie di reati di danno e pericolo concreti, puniti qualora commessi con intenzione o colpa grave, ha riproposto il sistema delineato dal codice dell'ambiente italiano, costituito in gran parte su fattispecie di natura formale e di pericolo astratto.

La recente legge di riforma sugli "eco-delitti" del 22 maggio 2015, n. 68, rappresenta certamente un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle costanti politico-criminali per lungo tempo seguite dal legislatore nazionale nell'apprestare la tutela penale al bene ambiente. Con tale intervento legislativo è stata profondamente riscritta la disciplina penale posta a tutela dell'ambiente ed è stato risolto uno dei principali difetti congeniti della c.d. parte speciale del D.lgs. 231/2001, estendendo la responsabilità degli enti anche ai più gravi delitti ambientali. Tuttavia, nonostante i buoni propositi, la nuova disciplina presenta delle lacune e delle imprecisioni di non poca rilevanza.

Ai fini di un corretto inquadramento della problematica, l'elaborato si propone di procedere con una disamina delle principali fattispecie delittuose introdotte dalla recente legge di riforma del 22 maggio 2015, n. 68, affinché possano rilevarsi le criticità emergenti della lettura delle norme, sia sotto il profilo del rispetto del principio di tipicità, sia per quanto riguarda le incongruenze e le contraddizioni insite nelle singole figure di reato o nel rapporto tra le stesse.

A seguito di una sintetica esposizione delle problematiche aventi ad oggetto l'individuazione e la natura giuridica della responsabilità degli enti per i nuovi reati ambientali, l'attenzione andrà maggiormente focalizzata sui criteri fondanti il sistema di tale responsabilità, tenendo presente che

affinché quest'ultima emerga, occorre che il reato presupposto possa ricondursi all'ente sotto un duplice profilo, oggettivo e soggettivo.

La progressiva estensione alla materia ambientale dei reati presupposto a carico degli enti, pone al centro della riflessione giuridica il rapporto tra le c.d. norme tecniche e i modelli organizzativi. È certamente un profilo da cui emergono numerosi aspetti problematici, se si considera l'incidenza che il rispetto della normativa può avere sulla commissione di determinati presupposti. Al riguardo, il lavoro pone l'attenzione sugli standard UNI EN ISO 14001 e sul Regolamento EMAS, specificando che si tratti di norme autorevoli di adozione volontaria che definiscono presidi di natura organizzativa finalizzati a garantire una corretta gestione delle organizzazioni per quanto riguarda la tutela dell'ambiente.

In ultimo, l'elaborato pone l'obiettivo di individuare i profili critici della materia, a partire da quelli che emergono dalla simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche e dalle c.d. "insidie" del diritto penale ambientale, tali da rendere quasi impercettibile il rischio di incorrere in un illecito ambientale, senza che vi sia nemmeno il sentore di tenere comportamenti che possano costituire reato secondo la normativa ambientale.

A chiusura di tale lavoro, è parso opportuno esaminare i suddetti aspetti critici del diritto penale ambientale e della conseguente responsabilità degli enti alla luce dei noti casi giudiziari Eternit e Ilva. Dall'analisi di entrambi, ciò che maggiormente emerge è la diffusione di un c.d. illegalismo dei diritti, difficilmente riconoscibile, in quanto penetrato tra le inclinazioni normative e le procedure amministrative altamente burocratizzate. Questo ha permesso l'insinuarsi di violazioni dei primari diritti costituzionali, quali il diritto alla salute, all'integrità fisica e a un ambiente salubre, mutando tali infrazioni in prassi derogatorie ampiamente consolidate, rendendo, in tal modo, il disvalore criminale un fenomeno non più marginale ed eccezionale, ma inserito nel normale funzionamento della società.

Capitolo 1 – La tutela penale dell’ambiente

1. L’ambiente come oggetto di tutela

Il tema dell’ambiente e della sua tutela, a lungo ignorato dalla dottrina penalistica italiana, ha assunto nel tempo estrema attualità; sono stati rilevanti e significativi i tentativi di individuazione di una effettiva nozione di riferimento e di un più corretto modello di incriminazione in sede penale.

Sino all’emanazione del Testo Unico Ambientale, d.lgs. 152/2006 non esisteva nel nostro ordinamento alcuna definizione legislativa del concetto giuridico di ambiente; infatti, la tutela penale dell’ambiente era stata affidata a diverse leggi speciali, ciascuna delle quali volta a reprimere fenomeni di minaccia degli elementi essenziali dell’ambiente, come ad esempio l’acqua, l’aria e il suolo.

Con l’entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, Testo Unico dell’Ambiente, il legislatore ha fornito all’interprete due singolari accezioni senza però fissare una nozione generale del termine “ambiente”¹.

In primo luogo l’art. 5, comma 1, lett. c) nel definire il concetto di impatto ambientale, precisa che l’ambiente deve essere inteso “*come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell’attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti*” ; e ancora l’art. 300, comma 1, fornisce, seppur in modo indiretta, una definizione del termine ambiente attraverso quella di danno ambientale: “*è danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima*”.

Nel panorama legislativo, peraltro, non mancano norme che inquadrano il termine “ambiente” come elemento costitutivo della fattispecie penale, al fine di individuare il risultato dannoso². Tuttavia si è sollevato il dubbio se il termine possa intendersi in rapporto alla specifica componente ambientale interessata o se debba avere una nozione unitaria, o ancora se debba essere inteso in termini meramente biologici, tali ad esempio da escludere la tutela del paesaggio, o invece contemplare una nozione più ampia, con la conseguenza tuttavia di uno svantaggio importante sotto il profilo della certezza del diritto³.

¹ M. Zalin, M. Chilosi, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell’ambiente*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, I, 2010, p. 117 ss.

² Cfr. art. 2 legge 26 aprile 1983 n. 136; art. 10 legge 26 ottobre 1995 n. 447.

³ M. Zalin, M. Chilosi, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell’ambiente*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, I, 2010, p. 117 ss.

La molteplicità degli elementi che compongono l'ambiente in sé giustifica le criticità incontrate dalla dottrina e anche dalla giurisprudenza nell'individuare una specifica connotazione del concetto, sottoposto, nel tempo, a numerose teorizzazioni⁴.

Di fronte alla progressiva attualità delle problematiche ambientali e all'espansione dell'apparato normativo posto a presidio, si è assistito a un tentativo della giurisprudenza maggioritaria e di una parte della dottrina di ricondurre a unità la nozione di ambiente, partendo dal rilievo costituzionale di cui la stessa gode.

L'elaborazione giurisprudenziale ha portato a riconoscere e garantire l'ambiente come bene strumentale per la protezione del bene salute quale diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività ex art. 32 della Costituzione⁵. Nello specifico si fa riferimento ai principi contenuti negli artt. 2, 9 e 32 della Costituzione⁶ e, dal combinato disposto degli artt. 2 e 9, da cui si ricava una tutela oggettiva del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della nazione, la cui interpretazione ha subito un'evoluzione notevole nel corso degli anni. Sin dagli anni ottanta, infatti, il concetto di paesaggio ha assunto una connotazione più ampia, riferendosi ad *“ogni preesistenza naturale, all'interno del territorio, alla flora, alla fauna, in quanto concorrono a costituire l'ambiente in cui vive e agisce l'uomo”*.

In base a questi assunti di matrice costituzionale, i giudici hanno tentato di definire l'ambiente come bene immateriale unitario, sebbene costituito da diverse componenti, oggetto meritevole di cura e di tutela⁷. Ogni singola componente può costituire separatamente o isolatamente l'ambiente, ma ciascuna di essa è riconducibile a un'unica unità. Il fatto che l'ambiente possa essere disponibile in varie forme e diversi modi, non fa venir meno la sua natura e la sua sostanza di bene unitario. L'ambiente è protetto in quanto elemento determinativo della qualità della vita⁸.

Le indicazioni costituzionali hanno dato luogo a due diverse interpretazioni dottrinali, un orientamento monista e uno pluralista. Il primo, accolto dalla giurisprudenza maggioritaria, tenta di associare al concetto di ambiente un rilievo giuridico autonomo; viceversa, la dottrina ha preferito adottare la classica ripartizione, pluralista, secondo cui si fa riferimento all'ambiente in relazione agli istituti concernenti la tutela del paesaggio, quelli relativi la lotta contro l'inquinamento e quelli riguardanti il

⁴ R. Rota, *L'ambiente come nuova categoria giuridica* in *La tutela penale dell'ambiente* a cura di P. Amelio e F. Fortuna, Giappichelli, 2000.

⁵ Cfr. Cass. Civ. Sez. Unite, 6 ottobre 1979, n. 5172: *“nel nostro ordinamento il diritto alla salute, oltre che come diritto all'incolumità fisica, si configura come diritto all'ambiente salubre, tutelato in via primaria come diritto soggettivo”*.

⁶ Rispettivamente: l'art. 2 riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo nelle formazioni sociali dove si svolge la sua personalità; l'art. 9 riguarda la tutela del paesaggio; l'art. 32 riconosce la salute come diritto fondamentale dell'individuo.

⁷ Cfr. Cass. Civ., 9 aprile 1992, n. 4362 in tema di danno ambientale considerato come *“l'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento”*; Cass. Pen. Sez. III, 15 giugno 1993: *“si tende ad una concezione unitaria del bene ambiente comprensiva di tutte le risorse naturali e culturali”*.

⁸ M. Zalin, M. Chilosi, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, I, 2010, p. 117 ss.

governo del territorio e le attività urbanistiche. Nell'ambito di questo indirizzo, altri autori hanno preferito collegare le materie tutelate dalla legge alle disposizioni costituzionali suddette, distinguendo due aree di funzioni omogenee, concernenti la gestione sanitaria, attinente la tutela degli inquinamenti, i beni ambientali e gli interventi di protezione della natura, e la gestione territoriale urbanistica, riguardante, invece, l'urbanistica e l'edilizia pubblica⁹.

Le citate concezioni, se da un lato consentono di cogliere al meglio le varie realtà dell'ordinamento positivo, d'altro lato non permettono di considerare in modo unitario l'oggetto, le misure giuridiche a tutela dell'ambiente e le interrelazioni che sussistono tra i diversi elementi costitutivi¹⁰.

Un più recente orientamento, ispirandosi alla portata dell'art. 117 comma 2 della Costituzione, che riserva allo Stato le questioni riguardanti la tutela ambientale, considera l'ambiente come un valore costituzionale trasversale che si interseca con altri interessi e competenze, oltre a quelli statali.

Analizzando la questione sotto un profilo meramente penalistico, la ricerca elabora un generico concetto di ambiente, oggetto di tutela penale, che però incontra dei limiti insiti negli stessi principi penalistici. Invero, l'adozione di un sistema che si incentra prevalentemente su generiche fattispecie afferenti a una qualunque tipologia di aggressione dell'ambiente nel suo complesso, rischierebbe di costituire norme penali basate su elementi di incertezza che, contravvenendo ai principi di determinazione e tassatività, costringerebbero l'interprete a un grande sforzo di precisazione¹¹. Pertanto la nozione unitaria del bene ambiente potrebbe vanificare il grado di certezza della norma penale, quale elemento che garantisce al giudice l'individuazione del fatto disciplinato e che deve necessariamente caratterizzare anche gli elementi che compongono la fattispecie legale¹².

Allo stesso modo, la realizzazione di fattispecie incentrate su un concetto indifferenziato di ambiente sarebbe difficilmente praticabile per la ragione che, nella pratica, sussistono differenti modalità aggressive in relazione ai diversi elementi ambientali aggrediti, in quanto alle varie componenti corrisponde una diversità di condotte¹³.

Tuttavia, alla luce di quanto considerato, non si può di certo negare l'importanza che l'elaborazione di un concetto unitario e onnicomprensivo di ambiente può avere ai fini di un'interpretazione sistematica della normativa ambientale e di un modello uniforme di tutela.

⁹ A. Predieri, *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1981, p. 509.

¹⁰ M. Zalin, M. Chilosì, *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, I, 2010, p. 117 ss.

¹¹ M. Catenacci, *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996, p. 46 ss.

¹² R. Bajno, *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1988 n. 450.

¹³ F. Palazzo, *Principi fondamentali e opzioni politico-criminali nella tutela dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, II, 1999, pp. 557 ss.

2. I reati ambientali e i criteri di riparto della responsabilità

Una volta individuato e definito il concetto di ambiente come oggetto di tutela, è importante soffermarsi sull'analisi dei vari reati ambientali.

L'individuazione di tali reati trae origine dalla direttiva 19 novembre 2008, n. 2008/99/CE¹⁴ che all'articolo 3 contempla l'obbligo di ciascun Stato membro di adoperarsi per individuare come figure di reati quelle attività, poste in essere intenzionalmente o quanto meno per grave negligenza, relative ai fatti di inquinamento, al traffico illecito di rifiuti, agli illeciti relativi alla gestione di attività pericolose, agli illeciti in tema di specie animali o vegetali selvatiche protette e agli illeciti in tema di tutela di specifiche componenti ambientali¹⁵.

La materia della responsabilità per i reati ambientali pone questioni differenti in relazione a due ambiti fondamentali.

Il primo contesto si incentra sul concetto di inquinamento, definito dall'art. 5, lett. *i-ter* T.U.A., come *“introduzione diretta o indiretta, a seguito di attività umana, di sostanze, vibrazioni, calore o rumore o più in generale di agenti fisici o chimici, nell'aria, nell'acqua o nel suolo, che potrebbero nuocere alla salute umana o alla qualità dell'ambiente, causare il deterioramento dei beni materiali, oppure danni o perturbazioni a valori ricreativi dell'ambiente o ad altri suoi legittimi usi”*.

A tale area vengono tradizionalmente connesse le diverse contravvenzioni che sanzionano la violazione dei c.d. standard, vale a dire i limiti di emissione. Trattandosi di reato di evento a condotta libera o reato causale puro, l'evento incriminato è infatti l'inquinamento superiore ai limiti di accettabilità, sottoposto a condizione obiettiva di punibilità negativa rappresentata dall'omessa bonifica.

In tale contesto, la giurisprudenza si era occupata di riempire un vuoto normativo determinato dalla mancanza di delitti ambientali mediante il ricorso ai reati disciplinati dal codice penale, originariamente previsti per altri fini. Questo sistema misto, costituito dalle contravvenzioni previste da leggi speciali e dai delitti contemplati nel codice penale adattati mano a mano dalla giurisprudenza, si è evoluto con l'entrata in vigore della legge n. 68 del 2015 attraverso un sistema tipizzato a tutela crescente e in cui le stesse contravvenzioni rappresentano un primo passo all'interno di un quadro di progressiva gravità.

Ad oggi, la tutela è articolata in altri due livelli di protezione dell'ambiente rappresentati dai delitti di inquinamento e disastro ambientale di nuova introduzione¹⁶.

¹⁴ Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela penale dell'ambiente.

¹⁵ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2015, p. 1.

¹⁶ L'art. 452- *bis* del codice penale introduce la nuova fattispecie di inquinamento ambientale, secondo cui: *“È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese e significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.*

I suddetti reati si collocano rispetto alle contravvenzioni e tra loro in progressione criminosa, per cui il mero superamento degli standard non è sufficiente a integrare il delitto di inquinamento ambientale, ma è strettamente necessario un *“quid pluris”* all'interno dell'offensività della condotta, al fine di poter fornire un più ampio contenuto ai parametri della significatività e della misurabilità della compromissione o del deterioramento ambientale.

Una volta accertato, in tema di superamento dei suddetti standard, un livello più alto di offensività della condotta rispetto alle contravvenzioni ambientali, queste devono ritenersi assorbite dal reato di inquinamento ambientale cui all'art. 452 *bis* c.p. Viceversa, se si accerta un livello inferiore dell'offesa, le fattispecie a confine sono rappresentate dalle contravvenzioni che puniscono la violazione degli standard di riferimento.

La valutazione del livello di intensità della lesione e della configurabilità di una piuttosto che di un'altra fattispecie di reato, si presenta dunque problematica, dato che i limiti tra le varie fattispecie sono di definizione incerta e pertanto si rimettono a verifiche di natura tecnica, sia per accertare il superamento degli standard pericolosi o dannosi per l'ambiente, sia per stabilire se tale danno sia reversibile, riparabile o piuttosto irreversibile od eliminabile attraverso soluzioni straordinarie e particolarmente onerose.

Un'ulteriore fondamentale distinzione, tra i delitti di nuova introduzione e le contravvenzioni ambientali, si ravvisa nel fatto che nelle seconde si prescinde dalla natura abusiva dell'attività, ossia dall'esistenza o meno di un provvedimento autorizzativo legittimo o legittimamente ottenuto e dalla violazione delle relative prescrizioni, dal momento che il legislatore presume che la sola violazione degli standard si riveli, di per sé, pericolosa per l'ambiente; al contrario per i delitti di inquinamento e disastro ambientale è richiesto che la condotta sia stata svolta abusivamente.

La rilevanza dell'assenza di autorizzazione riguarda anche il reato di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, come disciplinato dall'art. 206 T.U.A., ed è allo stesso modo equiparata ai casi di autorizzazioni scadute, palesemente illegittime e illegittimamente ottenute.

In definitiva, alla luce di quanto detto, si può parlare di una clausola di illiceità speciale, in quanto il concetto *“abusivamente”* delimita sostanzialmente l'area del c.d. rischio consentito per l'operatore; in

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

L'art. 452-*quater* del codice penale introduce la nuova fattispecie di disastro ambientale, secondo cui: *“Fuori dai casi previsti dall'art. 434, chiunque cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte al pericolo. Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.”*

tal modo ci si muove nella prospettiva di individuare con precisione i confini della liceità dell'attività di impresa.

Peraltro, l'abusività della condotta per violazione di regole cautelari presenta certamente un ampio contenuto che non riguarda necessariamente la materia ambientale, potendo adattarsi a qualsiasi settore inerente alla gestione aziendale. Da qui si concretizza la necessità di compiere valutazioni mirate, finalizzate a individuare la disciplina normativa applicabile alla specifica realtà di fatto.

Per quanto concerne l'imputazione della responsabilità, la connessione con la materia del danno ambientale pone la questione dell'applicabilità, in campo penale, della speciale presunzione contemplata all'art. 311 T.U.A. riferita al danno ambientale cagionato dagli operatori, oppure delle presunzioni previste dal codice civile agli artt. 2050 e 2051, relative alla responsabilità per l'esercizio di attività pericolose o per danno cagionato da cosa in custodia. Queste ultime presunzioni sono ritenute applicabili in materia ambientale, infatti è pacificamente ammesso che la disciplina della responsabilità da attività pericolose ex art. 2050 c.c. e da custodia di cui all'art. 2051 c.c. possa *“trovare applicazione sussistendone i relativi presupposti, nel caso di danno alla salute o danno alla persona derivanti da inquinamento ambientale¹⁷”*.

Tuttavia, nella prassi, si tratta di presunzioni che presentano alcune problematicità, in ragione del fatto che non sono applicabili alla responsabilità penale. Mentre nel processo civile vige la regola della preminenza dell'evidenza, la causalità penale invece richiede la dimostrazione a carico dell'accusa che l'evento sia addebitabile alla condotta dell'agente secondo criteri di alta probabilità logica. Pertanto, le suddette presunzioni possono considerarsi come deroga ai principi civilistici di imputazione del danno a titolo di dolo o di colpa con onere della prova a carico del danneggiato, ma non a quelli di carattere generale di natura penale.

Tuttavia è anche vero che, provata la causalità dell'inquinamento in capo a un soggetto, ciò non è sufficiente a escluderne la responsabilità, per il fatto che vi possono essere altri potenziali inquinatori. È proprio in questo caso che si rintraccia una piena coincidenza tra le regole civili e penali dell'accertamento della responsabilità, posto che in tema di responsabilità civile aquiliana, il nesso causale è regolato da principio di cui agli artt. 40 e 41 c.p., secondo cui un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo.

Un altro elemento comune ai vari reati in materia di inquinamento è rappresentato dall'inapplicabilità dei principi in materia di caso fortuito o forza maggiore e di stato di necessità per giustificare il superamento dei limiti di emissione, nel caso di guasti tecnici, eventi atmosferici eccezionali, difficoltà finanziarie o inerzie della pubblica amministrazione.

¹⁷ Trib. Milano, sez. II, 16 settembre 2010, in *Ambiente&Sviluppo*, 2011, V, p. 432, con nota di L. Prati, *La responsabilità soggettiva per inquinamento e bonifica in danno della procedura fallimentare*.

La questione della negligenza nella gestione degli impianti rappresenta solo uno degli aspetti in merito alla complessità dei temi riguardanti l'elemento soggettivo dei reati in materia di inquinamento, a seguito anche dell'ampliamento dovuto all'introduzione dei delitti di inquinamento e disastro ambientale sia nella forma dolosa, sia colposa.

Il secondo ambito in cui si delineano i reati ambientali è rappresentato dai reati relativi al sistema amministrativo di tutela ambientale e può distinguersi a sua volta a seconda che sia punita la mancanza di autorizzazione, la violazione delle relative prescrizioni, o la mancanza delle comunicazioni obbligatorie di notizie rilevanti e propedeutiche all'efficacia ed efficienza dei controlli, previste al fine di coinvolgere l'impresa nel sistema di tutela.

Per quanto riguarda i reati connessi alla mancanza di autorizzazione ambientale è elemento comune, che caratterizza le fattispecie, il fatto che il legislatore, imponendo la necessità del provvedimento autorizzativo, ha inteso assicurare l'immediata informazione e la preventiva valutazione da parte della pubblica amministrazione dell'impatto sull'ambiente di attività o interventi capaci di modificare la consistenza delle varie componenti interessate. Dunque, la fattispecie incriminatrice è rivolta a tutelare sia l'ambiente sia, in modo mediato, l'interesse che la pubblica amministrazione preposta al controllo venga posta nelle condizioni di esercitare efficacemente e tempestivamente tale funzione; in tal modo la salvaguardia del bene ambientale viene anticipata mediante la previsione di adempimenti formali e finalizzati alla protezione finale del bene sostanziale.

Altro dato comune ai reati che sanzionano la mancanza di autorizzazione è quello dell'indicativa non scusabilità dell'errore di diritto, dato che le attività di impresa che hanno un impatto sull'ambiente o sul territorio avendo natura professionale, presuppongono la conoscenza della normativa di settore o, quanto meno, implicano l'obbligo di un'adeguata informazione mediante l'implementazione di qualsiasi utile accertamento volto alla conoscenza della legislazione vigente in materia. Pertanto, l'errore scusabile non può genericamente fondarsi sulle difficoltà interpretative della legge, cosicché nell'incertezza venga richiesta l'autorizzazione senza affidarsi, in alcun caso, al silenzio dell'amministrazione.

Inoltre, anche qualora il convincimento sull'assenza di un'autorizzazione sia dovuto a una non corretta interpretazione di un provvedimento circa un'attività diversa da quella abusivamente svolta, non ricorrerebbero gli estremi della buona fede, aventi efficacia esimente *ex art. 5 c.p.*; di conseguenza, la buona fede dell'operatore può costituire causa di esclusione della responsabilità penale solo qualora il comportamento antiggiuridico sia stato determinato da un fatto positivo dell'autorità amministrativa, idoneo a produrre uno scusabile convincimento di liceità della condotta.

Per quanto riguarda gli altri reati appartenenti a questa seconda area, al contrario di quelli che sanzionano la violazione delle prescrizioni dell'autorizzazioni, i delitti che puniscono la mancata comunicazioni di notizie alla Pubblica amministrazione pongono particolari questioni in tema di

accertamento. In tal caso, infatti, si pone il delicato tema del rapporto con il generale principio “*nemo tenetur se detegere*” (c.d. divieto di autoincriminazioni) secondo cui il privato non gode dell’obbligo giuridico di accusarsi di una violazione di legge.

Alla luce di tali premesse, la questione si pone in tutti quei casi in cui siano previsti e puniti sia un obbligo di autocontrollo e di comunicazione dei dati alla pubblica amministrazione, sia il superamento degli standard oggetto della medesima comunicazione, per cui sembrerebbe imporsi un obbligo di autodenuncia. Al riguardo, il legislatore in alcuni casi ha risolto il problema, come nell’ipotesi della speciale causa di non punibilità *ex art. 257 T.U.A.* per le contravvenzioni ambientali commesse con lo stesso evento che ha causato la contaminazione, poi eliminata con l’esecuzione del progetto di bonifica; in altri invece nulla prevede, come quando si realizzano le emissioni in atmosfera o per la disciplina dell’autorizzazione integrata ambientale ¹⁸.

¹⁸ P. Fimiani, *La tutela penale dell’ambiente*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 12 ss.

Capitolo 2 – La responsabilità amministrativa degli enti per i reati ambientali

1. *L'estensione della responsabilità degli enti in materia ambientale: il D.lgs. 121/2011 e l'introduzione dell'art. 25 undecies nel D.lgs 231/2011*

Nel corso degli anni, la maggiore sensibilità maturata nei confronti della tutela dell'ambiente ha senza dubbio riaperto il dibattito sulla responsabilità per le fattispecie ambientali delle persone giuridiche. È ormai un dato noto che la criminalità ambientale più pericolosa sia essenzialmente una criminalità di impresa, organizzata attraverso strutture societarie, la cui impunità offre ai soggetti criminali un indubbio vantaggio competitivo da ritenersi del tutto ingiustificabile¹⁹.

La responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali è stata introdotta nel nostro ordinamento dal d.lgs. n. 121/2011 di recepimento della direttiva n. 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. La direttiva richiedeva agli Stati membri di adottare le misure necessarie affinché le persone giuridiche fossero chiamate a rispondere dei reati, previsti *ex artt.* 3 e 4 della direttiva stessa, in conseguenza di condotte illecite commesse da soggetti con ruoli apicali, sia individualmente sia in quanto parte di un organo, da cui sia derivato un vantaggio per gli enti²⁰.

Con l'entrata in vigore della suddetta direttiva, sono emerse numerose aspettative in merito a una revisione organica del sistema penale italiano posto a presidio dell'ambiente. Tuttavia, l'assetto delle fattispecie incriminatrici è rimasto pressoché invariato.

Nella sua originaria formulazione, l'articolo 2 del d.lgs. 121/2011 contemplava tra i reati presupposto della responsabilità dell'ente anche diverse fattispecie incriminatrici già previste dal Codice dell'Ambiente.

L'unica vera e rilevante novità è rappresentata dall'inserimento dell'art. 25 *undecies* nel d.lgs. 231/2001, con cui si ascrive all'ente la responsabilità per i reati ambientali.

In realtà, il progetto iniziale prevedeva un coinvolgimento generalizzato delle persone giuridiche all'interno del sistema di repressione degli illeciti ambientali penalmente rilevanti. La riforma, infatti, anziché attenersi alle indicazioni comunitarie volte a ricostruire la responsabilità dell'ente mediante una serie di reati di danno e di pericolo concreto, puniti qualora commessi con dolo o colpa grave, si è limitata a riproporre il sistema già delineato dal Codice dell'Ambiente italiano, costituito in larga parte da fattispecie contravvenzionali di natura meramente formale. In definitiva, ne è derivata una contrapposizione del modello di reati di evento, voluto dalle direttive, al modello di reato di pericolo presunto o astratto, prescritto dalla legge italiana²¹.

¹⁹ M. Scoletta, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del D.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2012, p. 20.

²⁰ Art. 6 della direttiva n. 2008/99/CE.

²¹ Circolare Assonime n. 15 del 28 maggio 2012.

È stata ampiamente criticata, inoltre, sia la scelta del legislatore di prevedere sanzioni interdittive, pur in presenza di fattispecie che in concreto risultano poco lesive per la loro natura contravvenzionale, sia la decisione di non inserire nessun tipo di condotta riparatoria *post factum*, avente effetto estintivo della responsabilità dell'ente e di non aver valorizzato il conseguimento di certificazioni ambientali ai fini del giudizio di adeguatezza dei Modelli organizzativi²².

Peraltro, attraverso l'analisi del contenuto essenziale del d.lgs. 121 del 2011, emergono anche alcuni profili problematici circa il possibile impatto dei reati ambientali, richiamati dall'art. 25 *undecies*, sul sistema punitivo del d.lgs. 231/2001, in particolare con riferimento alla compatibilità delle numerose fattispecie contravvenzionali inserite nel catalogo dei reati presupposto con gli specifici criteri imputativi della responsabilità degli enti²³.

Del resto, già nella Relazione illustrativa di accompagnamento al d.lgs. 121/2011 lo stesso legislatore ammetteva di non aver provveduto a una rivisitazione radicale del diritto penale ambientale, rappresentando l'impossibilità di procedere a una revisione organica del sistema dei reati ambientali, oggetto però di un futuro intervento normativo²⁴.

2. La nuova legge del 22 maggio n. 68 del 2015: l'introduzione dei nuovi eco-reati e alcune criticità ancora irrisolte.

Alle lacunosità insite nella disciplina della responsabilità degli enti per reati ambientali e alle problematiche applicative che essa poneva, ha posto rimedio la legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "eco-reati". Grazie a questo intervento normativo le fattispecie a tutela dell'ambiente sono oggi costruite sotto forma di delitto, realizzando quello che è stato definito un "evento epocale" che per lungo tempo è stato atteso dagli esperti del settore che, costantemente, ne hanno richiamato l'urgenza²⁵.

La portata rivoluzionaria di questa legge viene principalmente ricondotta:

- a. all'introduzione del titolo VI *bis* del libro secondo del codice penale intitolato dei «delitti contro l'ambiente»;
- b. alla collocazione sistematica del titolo di nuovo stampo a ridosso dei delitti contro l'incolumità pubblica, positivamente accolta dalla dottrina, riconoscendo lo stretto legame intercorrente tra

²² A. Scarcella, *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. enti*, 2011, IV, p. 55.

²³ M. Scoletta, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Ambiente*, 2012, p. 20

²⁴ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2018, p. 321 ss.

²⁵ L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015 n. 68 sugli "ecodelitti" una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2/2015, p. 197.

- l'ambiente e l'incolumità pubblica che certamente emerge nelle fattispecie di inquinamento ambientale aggravato e di disastro ambientale;
- c. all'introduzione di fattispecie di danno e di pericolo concreto sanzionati con elevati limiti edittali di pena e pensate in relazione a una progressione di beni giuridici protetti;
 - d. alla previsione del nuovo dolo specifico ambientale caratterizzato da un'aggravante soggettiva comune a effetto speciale;
 - e. e infine, all'aumento di pena per le ipotesi di associazione a delinquere o di stampo mafioso finalizzate alla realizzazione dei reati ambientali.

La modifica operata sul fronte della responsabilità degli enti rappresenta certamente un punto di riforma, tenendo conto che statisticamente i reati ambientali sono commessi nell'interesse dell'impresa. Nel corso dei lavori preparatori, gli stessi operatori della materia evidenziavano che nel settore dei reati ambientali i fatti più gravi sono realizzati a vantaggio delle stesse imprese. Pertanto, l'applicazione di sanzioni pecuniarie nei confronti delle persone giuridiche, permette di contrastarne in modo diretto l'interesse economico, e, in determinate circostanze, risulta anche più efficace sia ai fini della persecuzione del singolo episodio sia, più in generale, in termini di deterrenza rispetto alla sanzione detentiva per la persona fisica²⁶.

La novella, inoltre, non solo ha introdotto per la prima volta un apposito titolo dedicato ai reati ambientali all'interno del codice penale, ma ha fatto ricorso anche a fattispecie delittuose d'evento, *“ponendo in tal modo la criminalità ambientale tra i reati di fascia medio alta, fornendo agli investigatori e alla magistrature, anche tramite l'applicabilità di discipline processuali e ablatorie ritagliate sulla criminalità organizzata, strumenti teoricamente assai incisivi nella fase delle indagini e della assicurazione dei proventi dei reati”*²⁷.

Nonostante la riforma abbia positivamente inciso sul sistema legislativo della responsabilità degli enti per gli illeciti ambientali, emergono ancora alcune lacune.

Anzitutto, nel novero dei reati presupposto non è ancora presente la nuova fattispecie di “impedimento del controllo” di cui all'art. 452 *septies* c.p., sebbene proprio la *ratio* di tale norma consenta il presidio delle attività di accertamento e di controllo. Peraltro, sotto il profilo della responsabilità dell'ente il mancato richiamo di tale reato non trova ancora nessuna giustificazione, dato che sarebbe del tutto plausibile la realizzazione della condotta tipica sia da parte di un soggetto apicale, sia da parte di un sottoposto.

Anche il delitto di omessa bonifica, di cui all'art. 452 *terdecies* c.p., non è contemplato tra i reati presupposto. In tal caso, si configura una fattispecie omissiva che risulta indipendentemente integrata a prescindere dalla circostanza che l'omissione determini un evento dannoso aggiuntivo rispetto alla

²⁶ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2018, p. 321 ss.

²⁷ C. Ruga Riva, *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, Torino, 2015.

situazione di inquinamento che gli interventi di bonifica dovrebbero risolvere. Il mancato richiamo di tale norma non si giustifica alla luce della circostanza che l'omessa bonifica, secondo il Testo Unico Ambientale, continua a fondare la responsabilità della persona giuridica, dunque non è del tutto improbabile ipotizzare che nella prassi tale reato possa realizzarsi nell'ambito societario²⁸.

Un'ulteriore criticità è rappresentata dal mancato raccordo con la nuova disciplina di estinzione delle contravvenzioni. La riforma del 2015 ha introdotto nel Testo Unico Ambientale la "Parte sesta bis", recante "*Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di tutela ambientale*", costituita da sette nuovi articoli (artt. da 318 bis a 318 octies).

Il campo di applicazione della nuova disciplina è definito all'art. 318 bis, in base al quale le nuove disposizioni si applicano alle ipotesi contravvenzionali in materia ambientale previste dal TUA, che non hanno cagionato danno o pericolo concreto e attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. Indubbiamente, si tratta di una grande innovazione che ha avvicinato il sistema italiano di tutela dell'ambiente alla disciplina prevista dall'ordinamento anglosassone, attraverso il meccanismo delle c.d. *notice*. È un procedimento previsto per l'estinzione della contravvenzione accertata, attraverso l'adempimento di un'apposita prescrizione, certificata sotto un profilo tecnico dall'ente specializzato competente nella materia trattata, nonché mediante il pagamento di una pena pecuniaria.

In estrema sintesi per l'adempimento della prescrizione suddetta, è fissato un termine non superiore al periodo di tempo tecnicamente necessario, e le prescrizioni imposte possono contenere misure preposte alla cessazione di situazioni di pericolo o inibitorie della prosecuzione di attività potenzialmente pericolose.

Il comma 4 dell'art. 318 ter del TUA, pone in capo all'organo accertatore l'obbligo di comunicare al Pubblico Ministero la notizia di reato relativa alla contravvenzione, ai sensi dell'art. 347 c.p. Il procedimento penale sorto verrà sospeso ai sensi dell'art. 318 sexies fino ai termini indicati per la verifica dell'adempimento. La fase prescrittiva è poi seguita da quella accertativa dell'adempimento ed entro sessanta giorni dal termine fissato nella prescrizione, l'organo accertatore deve verificare se la violazione è stata eliminata secondo le modalità indicate (art. 318 quater). In caso favorevole, l'organo ammette il contravventore a pagare in sede amministrativa, nel tempo di trenta giorni, una somma pari a un quarto del massimo dell'ammenda stabilita per la contravvenzione commessa. Diversamente in caso di accertato inadempimento, entro novanta giorni dalla scadenza del termine fissato, il procedimento penale riprenderà il suo corso.

Considerato ciò, occorre riprendere il rapporto intercorrente tra le suddette modalità di estinzione delle contravvenzioni e la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, posto che il d.lgs. n. 231/2001 all'art. 25 undecies contempla, tra i reati presupposto, diverse contravvenzioni del TUA.

²⁸ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2018, p. 324 ss.

Sul punto sorge un importante interrogativo riguardo le conseguenze per la responsabilità dell'ente nel momento in cui la persona fisica, autrice del reato, definisca la propria posizione nel procedimento dei cui sopra, determinando di fatto, l'estinzione del reato di cui all'art. 318 *septies*. Sul punto si delineano due orientamenti: uno minoritario ritiene che l'estinzione del reato nei confronti dell'ente possa comunque aversi attraverso il ricorso all'art. 129 c.p.p., quale generale clausola di estensione delle norme procedurali ex art. 34 del d.lgs. n. 231/2001; mentre un secondo orientamento avallato dalla dottrina maggioritaria, ritiene prevalente l'operatività del principio di autonomia della responsabilità dell'ente di cui all'art. 8 del d.lgs., in base al quale tale responsabilità sussiste anche quando il reato si estingue per una causa diversa dall'amnistia²⁹.

Come già anticipato, la novella ha introdotto il titolo VI *bis* del libro secondo del codice penale "dei delitti contro l'ambiente". La prima tra le nuove figure di reato introdotte è costituita dal delitto di inquinamento ambientale di cui all'art. 452 *bis* c.p., fattispecie che si aggiunge alle altre ipotesi di reato contravvenzionale costruite sul modello del superamento dei valori tabellari.

La nuova figura di reato di inquinamento ambientale si qualifica per la sua connotazione penalistica, che la contraddistingue sia dalla definizione generale di inquinamento ex art. 5 del TUA, che da quella del danno civilistico, andando a costituire un'ipotesi più specifica, connotata da particolari indici di offensività. Ai fini della configurazione del reato in esame, rilevano non solo le condotte che tradizionalmente costituiscono oggetto delle investigazioni in materia ambientale, ma anche qualunque comportamento che determini un pregiudizio al bene protetto; al riguardo assumono rilevanza anche le condotte omissive, nella misura in cui siano rinvenibili in fonti normative o nelle prescrizioni contenute nell'autorizzazione e negli obblighi giuridici in capo a determinati soggetti delegati a impedire le contaminazioni ambientali.

L'inquinamento ambientale costituisce una fattispecie di evento e di danno, alternativamente individuato nella compromissione o nel deterioramento del bene protetto, che presentino i requisiti di significatività e misurabilità.

Nonostante gli sforzi del legislatore di introdurre una fattispecie tanto attesa nel nostro ordinamento, si registrano alcuni profili di criticità.

Anzitutto, la vaghezza degli elementi testuali dell'art. 452 *bis* c.p., con riguardo agli attributi di significatività e misurabilità e i concetti di compromissione, deterioramento e persino abusività, sembra sia sufficiente a fondare l'illegittimità della disposizione per violazione del principio di tassatività e determinatezza. Nel caso in esame, né il ricorso all'interpretazione teleologica, né tantomeno un approccio sistematico paiono in qualche modo conferire un senso univoco e preciso al lessico della norma.

²⁹ S. Petella, *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2018, p. 326 ss.

Proprio il dato che discrimina chi “inquina molto” e non, piuttosto, il “non abbastanza”, difetta del tutto. Il problema dell’incriminazione, infatti, risiede tanto nell’impossibilità di identificare la fattispecie in astratto, quanto nell’individuazione delle condotte che in concreto sono ad essa riferibili senza che sia precisato il dato in questione.

L’indicazione di una soglia quantitativa e la contestuale mancata indicazione della sua entità implicano che la medesima disposizione sia connotata da una irrisolvibile vaghezza, che, in definitiva, non consente al privato di conoscere il confine tra lecito e illecito, né permette al giudice di separare i due concetti.

Dunque, il legislatore penale ambientale ha scritto una disposizione adatta, probabilmente, a una legge delega che prevede principi generali, affinché possano tradursi in disposizioni di dettaglio da parte dell’operato del Governo. Tuttavia, il compito di selezionare le regole di dettaglio è lasciato alla giurisprudenza che potrà individuare indirizzi certamente ragionevoli sui vari punti problematici, ma che saranno alcuni dei tanti possibili e non gli unici plausibili³⁰.

La seconda fattispecie di reato introdotta dalla riforma configura il delitto di disastro ambientale di cui all’art. 452 *quater* c.p., costituito alternativamente dall’alterazione irreversibile dell’equilibrio di un ecosistema o dall’alterazione dell’equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa o ancora dall’offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto.

Tuttavia, la soluzione individuata dal legislatore non solo non risolve nessuno dei problemi che derivavano dall’applicazione del reato di disastro innominato *ex art. 434 c.p.*³¹, primo fra tutti la questione dell’individuazione del *dies a quo* per il calcolo della prescrizione, ma ne aggiunge persino di nuovi, tra cui l’insanabile imprecisione delle tre ipotesi di disastro contemplate. Invero, nonostante la disposizione sia connotata da un’articolata definizione del delitto, le formule linguistiche utilizzate dal legislatore per tipizzare il più possibile la fattispecie presentano, anche in tal caso, profili di indeterminatezza che, in termini di precisione, non paiono fornire un contributo migliore rispetto alla definizione giurisprudenziale elaborata negli anni.

Un’altra problematica concerne l’assoluta irragionevolezza dei rapporti fra il nuovo delitto e il disastro innominato, per come regolati dalla clausola di sussidiarietà espressa contenuta nella norma, in forza della quale la fattispecie di disastro innominato continuerà a trovare applicazione in via principale, mentre il nuovo reato di disastro ambientale, proprio perché sussidiaria, potrà applicarsi nei soli casi in cui il fatto non sarà sussumibile dalla norma di cui all’art. 434. La conseguenza paradossale prodotta da tale clausola è che, nei casi di concorso apparente di norme, di quei fatti che presentino entrambi i

³⁰ C. Melzi D’Eri, *L’inquinamento ambientale a tre anni dall’entrata in vigore*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, VII, 2018, p. 55 ss.

³¹ L’art. 434 del codice penale recita: “*Chiunque, fuori dai casi preveduti dagli articoli precedenti, commette un fatto diretto a cagionare il crollo di una costruzione o di una parte di essa ovvero un altro disastro è punito, se dal fatto deriva pericolo per la pubblica incolumità, con la reclusione da uno a cinque anni. La pena è della reclusione da tre a dodici anni se il crollo o il disastro avviene*”.

requisiti del danno per l'ambiente e del pericolo per la pubblica incolumità, dovrà necessariamente applicarsi il delitto *ex art. 434*, in quanto principale, che però è sanzionato meno gravemente del nuovo reato di disastro ambientale.

Negli anni, si era avvertita l'urgente necessità di formulare norme incriminatrici che fossero capaci di sanzionare adeguatamente i fatti più gravi di inquinamento ambientale, senza, ovviamente, riproporre i gravi problemi interpretativi legati all'applicazione della fattispecie di disastro innominato.

Si tratta di problemi che difficilmente potranno trovare una soluzione in via interpretativa e che, quindi, finiscono per mettere seriamente in discussione la compatibilità della nuova fattispecie col dettato costituzionale³².

In conclusione, alla luce di quanto visto sinora, sembra che il legislatore abbia realizzato una riforma incompleta e sconcertante. Peraltro, una più attenta disamina del riformato art. 25 *undecies* del d.lgs. 231/2001, quale pilastro portante su cui si poggia l'intervento normativo, dimostra come tale norma presenti già difetti strutturali congeniti che rischiano di comprometterne la stessa struttura³³.

3. L'applicazione del requisito dell'interesse o vantaggio dell'ente nei reati ambientali

Inquadrate le fattispecie che generano la responsabilità degli enti in materia ambientale, è importante analizzare quelli che sono i criteri fondanti il sistema della medesima responsabilità, tenendo conto che affinché questa sorga è necessario che il reato-presupposto sia riconducibile all'ente sotto un duplice aspetto, soggettivo e oggettivo³⁴.

In merito al profilo soggettivo, l'articolo 5 del d.lgs. 231/2001 individua le qualifiche delle persone collegate a vario titolo all'ente, e le distingue in due fondamentali categorie, rispettivamente soggetti in "posizione apicale" e "sottoposti all'altrui direzione". In tal modo, emerge come, ai fini della configurazione della responsabilità dell'ente, sia necessaria la sussistenza di un rapporto qualificato tra la persona giuridica e il soggetto autore del reato³⁵.

Indubbiamente, ai fini dell'applicabilità del criterio soggettivo, che il soggetto autore del reato rientri nella prima o nella seconda categoria comporta rilevanti conseguenze sotto il profilo processuale. Se il soggetto riveste la posizione apicale, l'ente non risponde di tale illecito se prova di aver adottato un efficace modello organizzativo, di aver attribuito vigilanza sullo stesso ad un organo interno dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo e che la persona ha commesso il reato eludendo fraudolentemente il modello. Viceversa, se il reato è imputabile a coloro sottoposti all'altrui direzione,

³² A. Valsecchi, A.H. Bell, *Il disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, II, 2015, p. 71 ss.

³³ G. Amarelli, *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Riv. Cass. Pen.*, I, 2016, p. 405 ss.

³⁴ Articolo 5 del D.lgs. n. 231/2001.

³⁵ N. D'Angelo, *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Maggioli, Rimini, 2008, p. 87.

l'ente è considerato responsabile se la commissione del suddetto reato è stata possibile come conseguenza dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Pertanto nella prima ipotesi l'onere della prova ricade direttamente sull'ente, nel secondo caso spetta al pubblico ministero dimostrare la condizione sostanziale della responsabilità³⁶.

Come già anticipato, l'articolo 5 prevede anche un criterio oggettivo, in base al quale la commissione del reato implica la responsabilità della persona giuridica nel caso in cui questo sia stato posto in essere "nel suo interesse o a suo vantaggio". Da ciò ne deriva che la responsabilità dell'ente può ritenersi esclusa nell'ipotesi in cui il soggetto autore del reato, avendo agito nell'esclusivo interesse proprio o di terzi, faccia venir meno il rapporto di immedesimazione organica, rendendo la persona giuridica manifestamente estranea al reato³⁷.

La sentenza n. 38343 delle Sezioni Unite Thyssen del 2014, con riferimento all'art. 25 *septies* del d.lgs. 231/2001 (che prevede, quali reati presupposto, l'omicidio e le lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro) ha risolto la questione della compatibilità logica tra la non volontà dell'evento che caratterizza gli illeciti colposi e il finalismo sotteso all'idea di interesse, affermando che i criteri di interesse e vantaggio, nei reati colposi di evento, sono necessariamente riferiti alla condotta e non all'esito antiggiuridico. La medesima pronuncia delle Sezioni Unite ha precisato che è pacificamente possibile che una condotta, caratterizzata dalla violazione della disciplina cautelare e quindi di natura colposa, sia posta in essere nell'interesse dell'ente o che comunque possa determinare il conseguimento di un vantaggio. Quest'ultima soluzione non presenta alcuna incongruenza, dato che è assolutamente probabile che l'agente violi consapevolmente la cautela o che preveda l'evento che ne può derivare, pur senza volerlo, per corrispondere a istanze funzionali a strategie tipiche dell'ente stesso, pertanto, alla luce di ciò, si registra una perfetta compatibilità tra l'inosservanza della prescrizione cautelare e l'esito vantaggioso per l'ente.

La considerazione che i criteri di interesse o vantaggio debbano riferirsi non al reato ma alle condotte costitutive di esso e, dunque, alla violazione delle regole cautelari connesse al determinismo dell'evento, era già stata acquisita da tempo dalla giurisprudenza e dottrina prevalenti³⁸.

Si è, infatti, consolidato un orientamento secondo cui è necessario che, affinché il finalismo della condotta possa adattarsi alla non volontarietà dell'evento tipica dei reati colposi, il comportamento causa dell'evento non sia stato indotto da finalità estranee alla società, ma sia stato invece determinato da scelte afferenti alla sfera di interessi dell'ente o comunque ispirate a strategie finalizzate a ottenere vantaggi e benefici per l'ente medesimo.

³⁶ A. Presutti, A. Bernasconi, *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2012, p. 60 ss.

³⁷ G. Corigliano, *L'imputazione oggettiva del reato colposo all'ente e il criterio dell'interesse o vantaggio*, in *Cass. Pen.*, 2016, II, p. 705 ss.

³⁸ G. Catalano – C. Giuntelli, *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)* in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2012, I, p. 91.

Attraverso lo studio di tali criteri, è richiesto che l'autore del reato *“abbia violato, consapevole di farlo, le norme di sicurezza e cagionato la morte o le lesioni per la necessità di contenere i costi produttivi, o risparmiare sulle misure di sicurezza, o accelerare i tempi o i ritmi di lavoro, o aumentare la produttività, o aderire, semplicemente, ad una politica aziendale, fatta di omissioni di investimenti in punto di sicurezza nell'ambito di rami produttivi destinati all'abbandono”*³⁹.

La conseguenza di tale affermazione è che non può risultare rilevante ogni profilo di colpa, ma solo quelle violazioni di misure di prevenzione dei rischi lavorativi poste in essere per un mero obiettivo di risparmio di costi aziendali; al contrario non è sufficiente la semplice imperizia, o sottovalutazione dei rischi o ancora una cattiva considerazione o esecuzione delle misure preventive da assumere, in quanto si tratta di casi di violazioni non dovute da esplicite deliberazioni volitive, finalizzate e orientate a soddisfare un interesse dell'ente.

La trasposizione di tali conclusioni per i reati ambientali è generalmente condivisa⁴⁰. È opportuno precisare che la suddetta questione non si pone per i reati ambientali di pura condotta, ma per quelli colposi di evento, quali che comportano l'inquinamento ambientale, come, ad esempio, lo scarico o emissione in violazione dei limiti di legge, la contaminazione non seguita da bonifica del sito, l'inquinamento derivante da navi e i delitti di inquinamento e disastro ambientale.

Per quel che riguarda l'accertamento dell'interesse dell'ente, i reati in materia ambientale trovano frequentemente origine nell'esigenza di contenimento dei costi di adeguamento degli impianti alla vigente disciplina o, comunque, di quelli conseguenti all'espletamento di specifiche attività nel rispetto della normativa di settore⁴¹. Dunque, anche in materia ambientale si è ritenuta applicabile la distinzione tra l'omissione cautelare valutabile in termini di risparmio di costi e situazioni in cui non è, al contrario, possibile connotare l'omissione colposa di accezioni economiche, con la conseguenza che è opportuno valutare se dalla realizzazione del fatto illecito l'ente abbia comunque conseguito un profitto che dovrebbe essere, quantomeno, apprezzabile economicamente, non irrilevante in termini quantitativi e direttamente riconducibile alla commissione del reato. Mentre in tutti gli altri casi in cui la commissione dei reati presupposto corrisponda all'esito di una disorganizzazione aziendale dovuta alla mera trascuratezza gestionale e non siano individuabili apprezzabili vantaggi dell'ente, dovrà escludersi la sussistenza del nesso di ascrizione oggettivo della responsabilità⁴².

Ad ogni modo, l'impostazione che individua solo nel risparmio di spesa il parametro dell'interesse o vantaggio dell'ente, non sembra essere del tutto coerente con la sentenza Thyssen, secondo cui è necessario che l'agente violi consapevolmente la cautela.

³⁹ Trib. Milano, Ufficio GIP, (ord.), 8 marzo 2012.

⁴⁰ G. Casartelli, *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, 2012.

⁴¹ L. Ramacci, *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente/Sviluppo*, 2012, VII, p. 639.

⁴² M. Scoletta, *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2012, p. 17.

Difatti, l'interesse e il vantaggio devono essere verificati in concreto, vale a dire che la società deve ricevere un'effettiva e potenziale utilità, ancorché necessariamente di carattere patrimoniale derivante dalla commissione del reato e inoltre la responsabilità da reato degli enti è configurabile anche quando l'ente abbia avuto un interesse non esclusivo, ma solo concorrente con quello del soggetto – persona fisica autore del reato alla commissione del reato.

Pertanto, oltre all'omissione cautelare connotata da accezione economica valutabile in termini di risparmio di costi, si deve ritenere posta in essere nell'interesse dell'ente anche quella condotta che comunque attui le scelte organizzative o gestionali dell'ente inadeguate. Cosicché la condotta, anche se non implica, direttamente o indirettamente un risparmio di spesa, è coerente con la politica imprenditoriale di cui tale scelte sono indubbiamente espressione e contribuisce alla sua attuazione, per cui viene senz'altro posta in essere nel mero interesse dell'ente⁴³.

4. I modelli organizzativi in materia ambientale: il rapporto tra i “modelli 231” e i sistemi di gestione ambientale di cui alle norme ISO 14001 e EMAS

Con il D.lgs. 231/2001 il legislatore ha introdotto un sistema di *corporate compliance*, basato sul dovere di autocontrollo dell'ente, mediante l'adozione di regole afferenti all'organizzazione dell'impresa, in funzione di prevenzione alla commissione di reati.

L'adozione e l'attuazione dei modelli di organizzazione e gestione da parte delle persone giuridiche, sebbene non siano obbligatorie, rappresentano condizioni necessarie dell'esenzione dalla responsabilità amministrativa in caso di reato commesso dai vertici nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Qualora l'illecito sia realizzato da soggetti subordinati alla direzione o sorveglianza degli apicali, l'adozione e attuazione di un modello di organizzazione e gestione idoneo garantisce la presunzione *ex lege* del corretto adempimento degli obblighi di direzione e sorveglianza da parte dei superiori.

I suddetti modelli organizzativi costituiscono atti gestori, la cui adozione e attuazione rientra nelle spettanze degli amministratori delegati e attengono all'organizzazione delle competenze all'interno della società⁴⁴. Il D.lgs. n. 231 del 2001 ha disciplinato solo le linee essenziali, fermo restando la necessità di adeguamento alle dimensioni, strutture e soprattutto all'attività della persona giuridica. L'articolo 6, comma 2, prevede che i modelli rispondano ad alcune esigenze, quali:

- a. individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b. prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;

⁴³ P. Fimiani, *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2017, p. 808 ss.

⁴⁴ F. D'Arcangelo, *L'aggiornamento del modello organizzativo tra le modifiche normative e affinamento delle best practice*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013, p. 166.

- c. individuare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati;
- d. prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e. introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Dunque, dalle indicazioni fornite dallo stesso decreto legislativo, il modello organizzativo e di gestione rappresenta un atto di auto-normazione, contenente un insieme di prescrizioni regolamentari e programmatiche concernenti l'agire dell'impresa in determinate aree di attività a rischio-reato⁴⁵.

Il modello si compone di una parte generale, che illustra la struttura interna dell'ente, sia sotto un profilo di distribuzione del potere decisionale, sia in prospettiva della rete dei controlli interni. La parte generale ricomprende anche il c.d. codice etico che racchiude i valori e i principi cui l'ente dichiara di ispirarsi nello svolgimento delle proprie attività nonché la disciplina della formazione dei lavoratori di impresa, del rilevamento degli illeciti e un sistema sanzionatorio interno⁴⁶.

La parte speciale del modello, invece, costituisce l'esito di un procedimento particolarmente complesso, caratterizzato da una serie di passaggi. In primo luogo, attraverso la c.d. mappatura dei rischi o *risk assessment*, l'ente ha il dovere di provvedere all'individuazione delle aree considerate potenzialmente a rischio di commissione dei reati elencati nel decreto. Tale operazione avviene di fatto mediante l'individuazione dei rischi di commissione dei reati, in cui, per ciascun reato o gruppo di reati, si definisce quale soggetto e in quale processo aziendale o attività, può realizzare o contribuire a realizzare, anche in modo solo prodromico, quale illecito, indicando le possibili modalità attuative, anche in considerazione della "storia dell'ente" al fine di rilevare episodi indicativi di una certa propensione all'illegalità.

Ad oggi, è ormai diffusa la consapevolezza che il modello organizzativo e di gestione debba essere realizzato "su misura" della singola impresa e dunque "personalizzato" per ciascuna diversa organizzazione. Ciò tanto è più vero in relazione alle peculiarità dei reati ambientali, che determinano la necessità che la mappatura dei rischi sia condotta in modo specifico per ciascun reato, non essendo pienamente configurabile una modalità attuativa unitaria per il gruppo di questi reati, posto che vengano commessi, nell'attività operativa dell'impresa, con modalità che nella pratica possono risultare estremamente eterogenee e disparate.

Una tale opera di personalizzazione si realizza non nell'individuazione delle misure di prevenzione dei reati, quanto piuttosto nella mappatura dei rischi.

⁴⁵ P. Sfameni, *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle Società*, I, 2007, p. 175.

⁴⁶ M. Caputo, *La mano invisibile: codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, I, 2013, p. 101 ss.

In materia ambientale, tuttavia, non si ritrova un'esplicita impostazione finalizzata a una completa elaborazione del modello organizzativo, non essendo presente nell'art. 25 *undecies* un qualsiasi riferimento ai sistemi di gestione ambientale comunemente conosciuti: ISO 4001 ed EMAS.

Un tale vuoto normativo pone indubbiamente la necessità di comprendere la valenza di questi sistemi, in funzione di un'efficace adozione di un modello che sia idoneo a scongiurare la responsabilità dell'ente per i reati contro l'ambiente.

Alla luce di ciò, appare evidente che i sistemi di gestione ambientale, adottati conformemente alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS⁴⁷ costituiscano un importante elemento di facilitazione nell'adozione del modello 231; ciò anche in ragione della complessità e dell'ampio grado di dettaglio degli adempimenti previsti dal diritto sostanziale dell'ambiente.

Il modello 231 non può tuttavia esaurirsi nel sistema di gestione ambientale coincidendo con questo; tale sovrapposizione può certamente realizzarsi con riferimento all'operato dei soggetti in posizione subordinata, considerato che, ai sensi dell'art. 7 del d.lgs. 231/2001, rispetto a tali soggetti sussistono unicamente obblighi di direzione o vigilanza, da attuarsi mediante l'adozione di un modello che prevede misure idonee ad assicurare lo svolgimento dell'attività dell'ente nel rispetto della legge e a rilevare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio. È evidente che, in tal caso, si tratta di caratteristiche indubbiamente integrate da un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001 o al regolamento EMAS.

Viceversa, per quanto riguarda i soggetti in posizione apicale, il modello deve necessariamente rispondere a requisiti più stringenti, dato che l'art. 6 del decreto prevede che, al fine di essere esente da responsabilità rispetto al proprio reato commesso nel proprio interesse o vantaggio, l'ente dimostri di aver adottato il modello e aver affidato la sua osservanza all'organo di vigilanza dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo; che il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente il modello da parte del soggetto apicale e che non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo. È pertanto evidente che, rispetto al tradizionale sistema di gestione ambientale, sia necessario il compimento di ulteriori azioni.

Il modello 231, dunque, deve costituire la struttura portante dell'organizzazione aziendale a tutti i livelli, attraverso cui l'organo di gestione esprime i valori dell'ente, rende noti ai singoli i principi etici a cui debbono conformare la propria azione nell'ambito e a favore dell'ente, esprime le direttive organizzative che devono necessariamente trovare attuazione ai livelli decisionali inferiori, secondo il principio di sussidiarietà.

In conclusione, è evidente che, rispetto al tradizionale sistema di gestione ambientale, siano necessari ulteriori adempimenti, come la nomina dell'Organismo di Vigilanza e l'adozione di un sistema disciplinare, cosicché i sistemi di gestione ambientale siano opportunamente integrati per completare

⁴⁷ Regolamento (CE) n. 1221/2009 (EMAS III) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009.

l'organizzazione dell'ente in chiave meramente preventiva, al fine di costituirne un'ottima base applicativa, anche in sede giudiziale⁴⁸.

⁴⁸ M. Chiosi, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, FiloDiritto, Bologna, 2013, p. 146 ss.

Capitolo 3 – Profili critici

1. La simbolicità delle sanzioni a carico delle persone fisiche e la conseguente irresponsabilità delle persone giuridiche

Alla luce di quanto considerato, è pacifico ritenere che la legge n. 68 del 2015 segna un punto di cesura, sotto diversi profili, rispetto alle opinioni politico-criminali seguite dal legislatore per molto tempo nell'apprestare la tutela penale del bene ambientale⁴⁹. Tra le scelte normative che presentano un carattere decisamente innovativo, superando alcuni tra i profili più critici della legislazione in materia, emergono fattispecie di reati di danno o di pericolo concreto di natura delittuosa e, in particolare, l'inserimento di queste come reati presupposto della responsabilità degli enti.

È, infatti, importante sottolineare che tra i fattori che hanno maggiormente contribuito a vincolare il diritto penale dell'ambiente alla dimensione meramente simbolica, si rinvengono nel ricorso quasi esclusivo al paradigma contravvenzionale delle fattispecie e alla mancata previsione della responsabilità degli enti⁵⁰.

Lo stretto collegamento ai reati contravvenzionali, tradizionalmente ritenuti più adeguati a punire gli illeciti di c.d. disobbedienza, si è rivelato inidoneo a realizzare un'effettiva anticipazione della soglia di tutela. Pertanto, l'attribuzione al diritto penale di un ruolo meramente sanzionatorio rispetto alla normativa amministrativa di settore, ha rappresentato una naturale conseguenza dell'accoglimento di una prospettiva antropocentrica c.d. forte, che a lungo ha caratterizzato il nostro ordinamento. Soltanto in tempi relativamente recenti questo approccio è stato moderato per effetto delle direttive promanate dalla legislazione sovranazionale. In tal modo, si è do certo contribuito ad affievolire la netta linea di demarcazione tra concezione antropocentrica ed ecocentrica, puntando sul principio dello sviluppo sostenibile e di precauzione⁵¹.

La scelta di attribuire ai reati ambientali la mera natura di contravvenzioni, ha ridotto la realizzazione di un'effettiva anticipazione di tutela a quello che è stato ritenuto come un diritto a prevenzione nulla, in considerazione sia della esiguità delle pene che a questo si accompagnano e sia della mera declinazione delle stesse sanzioni. Quest'ultime, infatti, se applicate alla criminalità ambientale, che è prima di tutto criminalità di impresa, non sono state in grado di rispondere in modo adeguato né alla funzione deterrente né a quella rieducativa.

⁴⁹ L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, II, 2015, p. 198.

⁵⁰ M. Raimondo, *Le responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.* III, 2016, p. 104.

⁵¹ F. Giunta, *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. Dir.*, Annali II, Tomo II, Milano, 2008, p. 11543

Gli illeciti ambientali sono reati propri a soggettività ristretta e hanno come destinatari i titolari dell'attività di impresa, dunque, da ciò consegue la scarsa efficacia dell'apparato sanzionatorio perché inidoneo rispetto all'obiettivo di incidere sulla competitività degli esercenti delle attività produttive che conducono una politica di impresa anti-ecologica.

Peraltro, per ciò che riguarda le persone fisiche, il vero punto dolente del sistema tradizionale di tutela ambientale è stato rappresentato dalla mancata predisposizione di sanzioni interdittive, oltre che dalla modestia delle sanzioni pecuniarie. Difatti, le ammende irrisorie favoriscono una c.d. cultura di monetarizzazione del diritto penale ambientale, stimolando le aziende a computare il "prezzo" della sanzione pecuniaria inflitta alla persona fisica tra i normali costi di gestione da iscrivere in bilancio. Pertanto, l'ammontare della pena pecuniaria obblazionata risulta notevolmente inferiore alle spese che richiederebbe la conduzione di una politica d'impresa improntata al rispetto delle cautele previste dalla legge a tutela dell'ambiente. D'altro canto, deve anche considerarsi che un'eventuale pena detentiva inflitta all'autore materiale del reato non sempre costituisce un'efficace misura deterrente per i fenomeni criminali legati all'attività di impresa; essa resta un fatto di natura privata inidoneo a limitare la commissione di illeciti ascrivibili a una più generica politica di impresa elusiva della normativa ambientale, dovendo tenere conto dell'intercambiabilità e sostituibilità delle persone fisiche all'interno del conteso aziendale⁵².

In ultimo, la debolezza dell'apparato punitivo legato al modello contravvenzionale risulta accentuato dalle ricadute negative sulla certezza della pena, da cui dipende essenzialmente la funzione di orientamento culturale del diritto penale. In particolare, la già scarsa funzione deterrente svolta da pene piuttosto esigue è ancor più svalutata dalla brevità dei termini prescrizionali e dall'istituto della sospensione condizionale della pena, con l'aggiunta dell'aggravante della mancata subordinazione del beneficio all'attivazione di condotte riparatorie da parte dell'autore dell'illecito. Si tratta di una circostanza inaccettabile all'interno dell'ottica di utilizzo della sospensione condizionale della pena, in quanto finisce per essere considerato come uno strumento per evitare il carcere breve e le sue conseguenze negative e non, invece, come strumento di mera benevolenza privo di un minimo di spessore in senso sanzionatorio.

Anche nelle ipotesi in cui il legislatore ha previsto espressamente obblighi di bonifica quale conseguenza della condanna per alcuni reati ambientali contravvenzionali, la mancata chiarezza in ordine alla natura giuridica penale o amministrativa di tali misure ripristinatorie ha sempre reso incerte le sorti nell'ipotesi di sospensione condizionale della pena, rimettendo dunque la loro applicazione al mero arbitrio dei giudici.

⁵² L. Siracusa, *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, II, 2015, p. 504 ss.

Alla luce di quanto considerato, è certamente possibile comprendere perché la più grave lacuna del sistema punitivo a tutela dell'ambiente sia stata rappresentata proprio dalla mancata estensione della responsabilità alle persone giuridiche, vista la capacità dell'ente di neutralizzare le conseguenze sanzionatorie disposte a carico degli autori di illeciti ascrivibili a precise e specifiche strategie di impresa.

La responsabilità da reato degli enti consente di dare una risposta alle scorrette politiche di impresa, anche qualora non sia possibile individuare il singolo responsabile, tenuto conto della diretta e autonoma natura della responsabilità degli enti. Tale circostanza, peraltro, è tutt'altro che remota nell'ambito delle organizzazioni aziendali complesse in cui si assiste ai fenomeni di spersonalizzazione dei centri decisionali e alla rottura dei processi causali, con la conseguenza di annebbiare e dissolvere le responsabilità individuali.

Il sistema attuato dal d.lgs. 231/2001 permette di delimitare le spinte criminogene provenienti dalla cultura del gruppo e dalla parcellizzazione delle competenze decisionali, favorendo, viceversa, l'incremento di una vera e propria cultura della legalità all'interno dell'organizzazione aziendale⁵³.

Il d.lgs. 231/2001 offre un modello di tutela che punisce l'ente in ragione del mancato contenimento del rischio della commissione di illeciti al suo interno; pertanto ciò che si rimprovera, in primo luogo, all'impresa è proprio l'aver trascurato di costruire solide barriere per impedire che lo svolgimento dell'attività imprenditoriale possa avvenire mediante la consumazione di reati da parte dei soggetti di vertice e di quelli sottoposti⁵⁴.

2. Le insidie nascoste del diritto ambientale e la responsabilità degli enti

Nonostante negli ultimi anni sia stata prestata una particolare attenzione, oltre che sensibilità, ai delitti ambientali, è ancora oggi piuttosto frequente la mancata conoscenza, da parte degli imprenditori, dei possibili rischi di natura sanzionatoria ed economica connessi agli obblighi imposti dalla legislazione ambientale. Proprio tali rischi sono spesso sottovalutati, non tanto a causa della mancata conoscenza delle norme, quanto piuttosto per la scarsa dimestichezza con le concrete casistiche di applicazione di quelle stesse norme, definite nel corso degli anni anche soprattutto in ragione dell'operato giurisprudenziale.

Ciò dimostra come, in realtà, il diritto dell'ambiente pone delle vere e proprie "insidie nascoste", alcune concernenti la difficoltà obiettiva di riconoscere le situazioni potenzialmente critiche, cioè quelle situazioni da cui possono derivare responsabilità penali a carico della persona fisica e

⁵³ C. De Maglie, *L'etica e il mercato*, Giuffrè, Milano, 2002, p. 97.

⁵⁴ A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Il mulino, Milano, 2010.

responsabilità da reato degli enti; altre ancora derivano dalle possibili conseguenze dell'avvio di un procedimento penale per un reato ambientale.

Alla luce di tali premesse, il risultato è il frutto di una diffusa sottovalutazione dei rischi, e della reale entità degli stessi, derivante non solo dal mancato rispetto degli obblighi imposti dalla legislazione ambientale e ma anche da un'inadeguata cultura della prevenzione degli stessi.

Le cause che, in qualche modo, rendono insidioso il diritto ambiente sono numerose. Anzitutto, la legislazione ambientale rende meno agevole l'individuazione delle situazioni potenzialmente critiche e, soprattutto, la scelta delle necessarie azioni preventive o più efficaci azioni correttive.

Inoltre, il diritto dell'ambiente pone il diverso obiettivo di individuare il punto di equilibrio fra l'esigenza di salvaguardare l'ambiente e quella di garantire un adeguato grado di benessere economico e di sviluppo tecnologico. Pertanto, viene in rilievo non il fatto che si inquinino, ma quanto, come e quando si inquinano.

Un'altra principale causa che rende insidiosa tale normativa deriva dalla scarsa riconoscibilità delle situazioni critiche e risiede, specialmente, nella difficile conoscibilità della norma concretamente applicabile a ogni situazione. Questo origina sia dalla frammentarietà, instabilità e disorganicità della legislazione ambientale, sia dall'imprevedibilità delle interpretazioni della normativa che il giudice può fornire.

Peraltro, accade spesso che la disciplina ambientale punisca l'inosservanza di obblighi meramente formali, senza che, in realtà, ai fini del rilievo della responsabilità penale, emerga la nocività o meno per l'ambiente di quell'osservanza.

Il rischio di reato, che assume importanza ai fini del d.lgs. 231/2001, è dunque spesso dissociato da un concreto rischio ambientale connesso al comportamento illecito; si tratta di una circostanza che rende, di fatto, ancora meno percepibili e prevenibili, nell'ottica 231, le situazioni di rischio. D'altro canto è ormai assodato che l'illecito ambientale, ivi compresi i reati ambientali che costituiscono il presupposto della responsabilità dell'ente, si annida nell'operatività quotidiana di quasi ogni impresa; per cui, il rischio di incorrervi si manifesta senza che vi sia nemmeno la percezione all'interno dell'azienda di tenere comportamenti riconducibili a fattispecie di reato secondo la legislazione ambientale.

Peraltro, si deve tener presente che il rischio ambientale, con l'evoluzione della tecnica e dello sviluppo ambientale, è talmente implicito e diffuso che può anche sfuggire alla probabilità del verificarsi del rischio medesimo⁵⁵.

Oltretutto, diffondere incertezze con riguardo al comportamento lecito non sembra essere destinato ad avere effetti apprezzabili sul piano della deterrenza. In una situazione nella quale i modelli di comportamento, le basi tecnico-scientifiche che li dovrebbero ispirare e le stesse regole cautelari hanno

⁵⁵ M. Chilosi, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, FiloDiritto, Bologna, 2013, p. 41 ss.

un contenuto incerto e imprevedibile e per lo più affidato alla determinazione *ex post* del giudice che opera disponendo solo di un sapere aleatorio, l'attenzione delle imprese a tale problema non viene in alcun modo stimolata, ma, al contrario, appiattita da una prospettiva che non può in alcun modo garantire un corretto adempimento dell'obbligo⁵⁶.

Alla luce di quanto considerato, tali circostanze possono però presentare anche alcuni inaspettati vantaggi nell'ottica delle misure adottabili per tutelare l'ente in merito alle responsabilità derivanti dal reato ambientale. Da qui deriva la decisione di approntare un sistema di presidi che tenda a prevenire la commissione di reati ambientali all'interno dell'organizzazione aziendale.

Il primo vantaggio deriva dal fatto che, riducendo il rischio della commissione di reati ambientali, si può tutelare l'ente non solo rispetto alle sanzioni che esso può subire ai sensi del d.lgs. 231/2001, ma anche con riguardo ai molteplici effetti collaterali dovuti all'avvio del procedimento penale, rischi che inficiano l'attività dell'impresa ancora più velocemente ed efficacemente delle stesse sanzioni. Le conseguenze di quanto si verifica in queste ipotesi sono pressoché imprevedibili e spesso anche irreversibili, tanto da poter diventare esse stesse la causa della crisi di impresa.

Le medesime problematiche ambientali e la crisi di impresa possono in qualche modo collidere l'una con l'altra, in quanto da un lato l'applicazione di provvedimenti cautelari e sanzionatori connessi alla commissione di un delitto ambientale può portare alla crisi dell'impresa e, d'altro lato, la crisi d'impresa può a sua volta diventare la causa dell'insorgere o dell'aggravarsi di un problema ambientale.

Il secondo vantaggio è strettamente connesso al fatto che i reati ambientali rappresentano un aspetto rilevante dell'operatività quotidiana dell'impresa. Dunque, se la commissione del reato costituisce il risultato di scelte organizzative e comportamenti disfunzionali, al fine di adoperarsi per evitare che sia commesso l'illecito si genera un processo a ritroso; in sostanza, si inizia dal delitto, dall'analisi delle sue molteplici forme di manifestazione in modo da poterle scongiurare, per arrivare, risalendo i legami dell'organizzazione e le catene decisionali, al nucleo centrale di tutte le attività che, direttamente o indirettamente, sono destinate a incidere sull'ambiente. Attraverso questa procedura, gli strumenti approntati per prevenire i reati ambientali divengono strumenti che hanno la funzione di garantire efficienza nell'impresa, in ragione del fatto che nel ricercare all'interno della medesima organizzazione dove risieda il rischio, si ha accesso all'ordinaria operatività aziendale. Peraltro, se ciò non venisse attuato in un'ottica preventiva, dovrebbe essere successivamente realizzato in chiave ripristinatoria, in concomitanza delle dannose conseguenze del comportamento illecito che avranno assunto proporzioni maggiori, per cui gli interventi necessari saranno dunque inevitabilmente più onerosi sul piano economico e tecnico.

⁵⁶ A. Alessandri, *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010, p. 82.

Tenuto conto delle considerazioni che precedono, appare possibile individuare alcuni elementi chiave di un'efficace filosofia di tutela ambientale in azienda, la cui applicazione non può che apportare effetti benefici nel campo della prevenzione dei reati ambientali commessi nell'ambito di un'organizzazione.

Il primo è sintetizzabile con il termine "consapevolezza"; risulta infatti evidente come di frequente le imprese versino in una condizione di sottovalutazione, dunque non piena consapevolezza, dei rischi che incorrono rispetto alla possibile commissione di illeciti previsti dalla normativa ambientale o, quantomeno, della reale entità dei medesimi.

Il secondo elemento coincide con il concetto di "ragionevolezza; una volta individuati e valutati i rischi, le scelte da adottare concretamente per scongiurare o limitare l'insorgenza di problematiche ambientali devono essere accuratamente selezionate in base ad un'analisi costi/benefici che risulti scientificamente fondata e, se possibile, riferendosi a prassi consolidate e documenti ufficiali.

In ultimo, il terzo elemento è riconducibile alla "tracciabilità" delle decisioni aziendali che abbiano implicazioni, appunto, ambientali; infatti le crisi ambientali sorgono, o comunque si aggravano, spesso in ragione dell'incapacità dell'azienda di esporre, adeguatamente, la ragionevolezza delle scelte compiute⁵⁷.

3. I disastri ambientali Eternit e Ilva: l'insussistente prevenzione amministrativa, la deregolamentazione normativa e la funzione supplente della magistratura penale

A chiusura di tale elaborato, appare opportuno mettere alla luce gli aspetti critici del diritto penale ambientale e della conseguente responsabilità degli enti con riferimento noti casi giudiziari Eternit e Ilva.

Ad oggi, è prassi comune che la regolamentazione delle attività produttive e tecnologiche ad alto impatto ambientale paga, nell'ottica dell'insufficiente tutela dei diritti, il peso di scelte legislative inadeguate e compromissorie.

Alla base dei disastri produttivi e tecnologici si registra una carente prevenzione dei diritti, da un lato connessa all'insufficiente presidio normativo del rischio produttivo, dall'altro all'inconsistenza delle azioni di contenimento del rischio ambientale. Alla luce di ciò, basti infatti pensare ai casi Eternit e Ilva, che rimandano a tipologie e modalità di produzione non sostenibili sul piano ambientale e a procedure, politico-amministrative, inefficaci quanto dispendiose, che hanno come risultato finale la devastazione dell'ambiente, come eco-sistema, e la compromissione della salute pubblica.

Questi disastri ambientali, accomunati dall'assenza di un qualsiasi intervento statale teso a monitorare e minimizzare i fattori di rischio, sono stati certamente causati dall'acquiescente permissività

⁵⁷ M. Chilosi, *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, FiloDiritto, Bologna, 2013, p. 41 ss.

normativa, unita all'inefficacia dei controllori pubblici, quali elementi che hanno consentito che numerosi cicli produttivi altamente dannosi non fossero mai sospesi o inibiti.

Dunque, il cumulo ultradecennale di rischi ambientali si è stratificato in danni persistenti e pervasivi, analiticamente diffusi sul territorio, generando una progressione crescente di offese che si è acuita in disastri ambientali permanenti e che, nei casi come Eternit e Ilva, hanno provocato una pluralità di eventi letali.

L'analisi degli antecedenti eziologici dei disastri Eternit e Ilva rimanda a responsabilità politiche, legislative e della pubblica amministrazione che richiamano lo schema causale del regresso all'infinito. Risale infatti a oltre cinquant'anni fa, nel caso Eternit, l'inizio della catena eziologica che condurrà all'avvenuto disastro; negli stabilimenti Eternit si sono sommati diversi fattori causali alle situazioni preesistenti, facendo deteriorare una situazione ambientale già saldamente compromessa. Le stesse attività inquinanti, che in alcuni casi iniziano ancor prima degli anni cinquanta, si sono mescolate e confuse tra loro in modo da rendere impossibile la determinazione del singolo contributo causale.

In più, ai ritardi legislativi e alle disorganicità normative, si sono aggiunte nel corso degli anni le inefficienze degli organismi pubblici preposti al controllo del territorio e delle attività produttive, a causa di moltiplicazioni e sovrapposizioni di competenze. Gli stessi enti pubblici decentrati, chiamati a monitorare e analizzare i fattori di rischio territoriali, non hanno mai attuato delle sistematiche rilevazioni epidemiologiche, adeguate mappature dei rischi, né rilevanti interventi di controllo e prevenzione nelle aree considerate maggiormente sensibili. In queste, come in altri contesti ad altissimo rischio ambientale, non si è mai avviato *ex ante* un percorso di indagine vigilante, idoneo a monitorare e verificare il rispetto di soglie e di valori di sicurezza.

Al contrario, nel caso Ilva, i controlli sono stati effettuati riscontrando situazioni di evidente criticità ambientale e lavorativa, ma l'eccessiva burocratizzazione degli apparati pubblici ha di certo reso gravoso e complesso il raccordo fra i vari enti, lasciando, pertanto, improduttivi i rilievi posti in essere. In tale contesto inerziale dei controlli preventivi dell'amministrazione pubblica, la magistratura penale ha ricoperto il ruolo di "controllore dei controllori", evidenziando di fatto procedure anomale, mai rettificate dagli organi competenti, la cui continuità e persistenza hanno determinato un costante regime derogatorio della tutela dei diritti.

All'azione della magistratura penale, il potere esecutivo ha risposto con un ammasso di normative straordinarie incentrate sulla necessità e urgenza e tese a consolidare, piuttosto che a ridurre, procedure emergenziali di carattere derogatorio, radicando in tal modo aree di deregolamentazione sottratte ai controlli degli enti competenti e all'azione della magistratura penale.

Le sentenze e i procedimenti penali Eternit e Ilva hanno evidenziato, oltre all'inefficienza burocratico-amministrativa delle procedure di controllo, il deficit pluridecennale di politiche industriali e ambientali. Difatti, oltre e ancora prima del vuoto normativo e amministrativo, si è individuato il vuoto

politico-istituzionale che ha accreditato tipi e modalità di produzione non sostenibili sul piano ambientale.

La valenza dei relativi processi penali non è consistita nell'effetto giuridico delle sentenze, quanto piuttosto nella ricostruzione storica e nell'analisi ricognitiva dei fatti, nonché nelle azioni delle Procure della Repubblica che, in funzione inquirente, hanno agito in via di supplenza della Pubblica Amministrazione competente, attivando una serie di procedure di accertamento mai pienamente realizzate dagli enti preposti. Tali procedure hanno difatti evidenziato il perdurante regime derogatorio della tutela dei diritti in cui sono state poste in essere le relative attività produttive e amministrative-gestionali.

Il procedimento penale sull'Ilva di Taranto, preceduto dal processo basato su imputazioni minori, è andato ben oltre la mera repressione del disastro ambientale, rappresentando per lo più un processo ai poteri di uno Stato che è venuto meno alla sua posizione di garante dei diritti fondamentali della cittadinanza, omettendo i suoi rappresentanti, che avevano l'obbligo giuridico di impedire gli eventi, di prevenire devastazioni ambientali ad effetti letali largamente evitabili e riconducibili a singoli illeciti.

Di fronte a un rischio produttivo e tecnologico non minimizzato in fase preventiva e a enormi disastri ambientali, occorre prendere atto che il diritto a un ambiente salubre, all'integrità fisica, il diritto alla salute e lo stesso diritto alla vita si riducono a interessi disponibili, derogabili in vista del perseguimento di altre utilità.

Nonostante all'epoca dei fatti il rischio ambientale di matrice produttiva non venisse contemplato nel catalogo delle offese meritevoli di presidio penale, non essendo disciplinato il reato di disastro ambientale oggi introdotto dalla legge n. 68/2015, allo stato dei fatti, risulterebbe tuttavia semplicistico parlare solo di un difetto legislativo quale causa principale di quanto verificatosi, poiché sono state le varie articolazioni dello Stato, titolari di posizioni di garanzia e di presidio dei diritti, a non adempiere adeguatamente alla loro funzione.

In un quadro di sovrapposizioni e di contrapposizioni fra i poteri, lo Stato di diritto, garante originario dei diritti fondamentali soggettivi, dismette il suo ruolo e la sua funzione di garanzia, rinunciando al controllo e alla gestione politica dei processi a forte impatto ambientale e sociale, per divenire un mero assertore del massimo sviluppo, anche in presenza di condizioni di palese insostenibilità.

Dunque, è opportuno constatare che, al modello politico e normativo dello Stato di diritto, si va sostituendo una nuova cultura politico-istituzionale, legislativa e giuridica che adotta linee normative flessibili, incentrate su doveri condizionati e fungibili.

Il nuovo modello di Stato non è strutturato per garantire i diritti fondamentali in modo assoluto in termini di inderogabilità. La deregolamentazione, pertanto, permette alle politiche economiche di spingersi oltre lo sviluppo sostenibile, creando aree di liceità garantite non dall'elemento

dell'inoffensività delle condotte, che al contrario presentano marcati tratti lesivi di beni giuridici rilevanti, quanto dalla medesima deregolamentazione.

Il crescente impatto sociale di aree e comparti economici che, in funzione della massimizzazione dei profitti, sono sottratte a regole e discipline tassative e cogenti, le c.d. aree di liceità condizionata dall'utilità economica, deriva dal profondo cambiamento indotto dalla globalizzazione, dallo sviluppo tecnologico e dalla crisi della politica rappresentativa delle dinamiche criminali, sempre meno riconducibili ai tradizionali circuiti di devianza della c.d. delinquenza di sussistenza, ma sempre più collegate e intrecciate a comparti di apparente liceità che le privano di un disvalore penale immediatamente riconoscibile. In tal modo si delinea una nuova fenomenologia criminale, costituita dalla commistione fra organismi economici, politici e sociali legali e strutture criminali, che unitamente convergono nella costruzione e nel consolidamento di aree deregolamentate.

Quanto maggiore è la rilevanza degli interessi economici in gioco, tanto risulta più ampia la disponibilità politica ad adottare normative straordinarie, tese a consolidare procedure eccezionali ed emergenziali che, attraverso la ferma adozione dei parametri di necessità e urgenza, mettono in discussione i diritti e i beni giuridici fondamentali.

Dunque, alla criminalità economica non è più necessario trasgredire i divieti, quanto, al contrario, creare le condizioni sufficienti per arginare la portata e sviarne la funzionalità, impedendo di fatto la democraticità delle scelte politiche e legislative.

Cosicché arriva a diffondersi un c.d. illegalismo dei diritti, sottile e difficilmente riconoscibile, in quanto insinuato tra le inclinazioni normative, le procedure amministrative altamente burocratizzate che trasformano le violazioni dei primari diritti costituzionali in prassi derogatorie ampiamente consolidate, rendendo il disvalore criminale un fenomeno criminale non più marginale ed eccezionale, ma inserito nel normale funzionamento della società⁵⁸.

⁵⁸ F. Forzati, *Irrilevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, I, 2015, p. 17 ss.

Conclusioni

Con la presente ricerca si è tentato di affrontare le problematiche emerse nel corso degli ultimi anni in materia di reati ambientali e di analizzare la responsabilità dell'ente in tale settore.

Alla luce di quanto visto sinora, nonostante le grandi aspettative che accompagnavano la recente legge n. 68/2015, sembra che il legislatore abbia realizzato una riforma incompleta e sconcertante, lasciando ancora alcune problematiche del tutto aperte.

In primo luogo, con la legge n. 68 del 2015, l'introduzione del libro VI *bis* del codice penale impone la necessità che venga descritto, nel rispetto dei principi costituzionali di tassatività e determinatezza, il concetto di ambiente quale oggetto meritevole di tutela, concetto che ancora oggi oscilla tra la concezione antropocentrica ed ecocentrica. Ciò soprattutto in ragione delle ricadute, pressoché inevitabili, sul piano della prevenzione generale, in termini sia di aggravamento del libello affittivo delle sanzioni previste in proporzione al maggior peso acquisito dal bene protetto, sia di affermazione e promozione di un nuovo modello culturale di stampo ecologista.

Ulteriori difficoltà si riscontrano nella prassi applicativa, dovute alla perdurante assenza di un sistematico apparato di definizioni e dall'utilizzo di termini caratterizzati da una scarsa determinatezza che vengono impiegati nella descrizione delle nuove fattispecie e che fondano la responsabilità dell'ente nel settore ambientale.

Inoltre, nella prospettiva delle politiche aziendali, è lecito attendersi un rinnovato interesse per i modelli di organizzazione che inglobino le regole e i protocolli necessari a far fronte ai rischi di commissione dei reati ambientali indicati nel rinnovato art. 25 *undecies*.

In ultimo, si segnala come, il requisito dell'interesse e del vantaggio, che di norma viene riferito ai risparmi di spesa sottesi alla condotta incriminata, in relazione ai reati ambientali è altamente probabile che richiami la mancata adozione o adeguamento tecnologico di impianti antiinquinamento, il risparmio sui costi legali di smaltimento dei rifiuti e simili rispetto a gestioni non autorizzate o gli sversamenti clandestini comunque irregolari, nei termini di un interesse valutabile *ex ante* per gli illeciti commessi in forma dolosa o di un vantaggio economico verificabile *ex post* per quelli commessi colposamente.

Bibliografia

ALESSANDRI A., *Diritto penale e attività economiche*, Il Mulino, Bologna, 2010.

AMARELLI G., *I nuovi reati ambientali e la responsabilità degli enti collettivi: una grande aspettativa parzialmente delusa*, in *Riv. Cass. Pen.*, I, 2016.

BAJNO R., *Problemi attuali del diritto penale ambientale*, in *Riv. Trim. Dir. Pen. Ec.*, 1988 n. 450.

CAPUTO M., *La mano invisibile: codici etici e cultura d'impresa nell'imputazione della responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, I, 2013.

CASARTELLI G., *La responsabilità degli enti per i reati ambientali*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, 2012.

CATALANO G., GIUNTELLI C., *Interesse e/o vantaggio dell'ente: nuovi percorsi giurisprudenziali (in particolare nei reati colposi)* in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2012, I.

CATENACCI M., *La tutela penale dell'ambiente*, Padova, 1996.

CHILOSI M., *231 e ambiente. Spunti operativi e casistica*, FiloDiritto, Bologna, 2013.

CORIGLIANO G., *L'imputazione oggettiva del reato colposo all'ente e il criterio dell'interesse o vantaggio*, in *Cass. Pen.*, 2016, II.

D'ANGELO N., *Responsabilità penale di enti e persone giuridiche*, Maggioli, Rimini, 2008.

D'ARCANGELO F., *L'aggiornamento del modello organizzativo tra le modifiche normative e affinamento delle best practice*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. Enti*, 2013.

DE MAGLIE C., *L'etica e il mercato*, Giuffrè, Milano, 2002.

FIMIANI P., *La tutela penale dell'ambiente*, Giuffrè, Milano, 2017.

FORZATI F., *Irrelevanza penale del disastro ambientale, regime derogatorio dei diritti e legislazione emergenziale: i casi Eternit, Ilva ed emergenza rifiuti in Campania. Lo stato d'eccezione oltre lo stato di diritto*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, I, 2015.

GIUNTA F., *Tutela dell'ambiente*, in *Enc. Dir.*, Annali II, Tomo II, Milano, 2008, p. 11543

MELZI D'ERIL C., *L'inquinamento ambientale a tre anni dall'entrata in vigore*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, VII, 2018.

PALAZZO F., *Principi fondamentali e opzioni politico criminali nella tutela dell'ambiente*, in *Ambiente e diritto*, II, 1999.

PEDIERI A., *Paesaggio*, in *Enc. Dir.*, Milano, 1981.

PETELLA S., *Ecoreati e responsabilità degli enti*, in *Riv. Dir. Pen. Con.*, 2018.

PRESUTTI A., BERNASCONI A., *Manuale della responsabilità degli enti*, Giuffrè, Milano, 2012.

- RAIMONDO M., *Le responsabilità degli enti per i delitti e le contravvenzioni ambientali: Godot è arrivato?*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.* III, 2016.
- RAMACCI L., *Responsabilità amministrativa degli enti collettivi e reati ambientali*, in *Ambiente/Sviluppo*, 2012, VII.
- ROTA R., *L'ambiente come nuova categoria giuridica* in *La tutela penale dell'ambiente* a cura di P. Amelio e F. Fortuna, Giappichelli, 2000.
- RUGA RIVA C., *I nuovi ecoreati. Commento alla legge 22 maggio 2015, n. 68*, Giappichelli, Torino, 2015.
- SCARCELLA A., *Responsabilità degli Enti e Modelli Organizzativi ambientali: il recepimento della direttiva 2008/99/CE*, in *Riv. Resp. Amm. Soc. enti*, 2011, IV.
- SCOLETTA M., *Obblighi europei di criminalizzazione e responsabilità degli Enti per i reati ambientali (note a margine del d.lgs. 121/2011 attuativo delle direttive comunitarie sulla tutela dell'ambiente)*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2012.
- SFAMENI P., *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle Società*, I, 2007.
- SIRACUSA L., *La legge 22 maggio 2015, n. 68 sugli "ecodelitti": una svolta "quasi" epocale per il diritto penale dell'ambiente*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, II, 2015.
- VALSECCHI A., BELL A.H., *Il disastro ambientale: una norma che difficilmente avrebbe potuto essere scritta peggio*, in *Riv. Dir. Pen. Cont.*, II, 2015.
- ZALIN C., CHILOSI M., *Le prospettive di applicazione della responsabilità amministrativa delle società al diritto penale dell'ambiente*, in *Resp. Amm. Soc. enti*, I, 2010.